

245  
REGIONE PUGLIA 10/

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Prot. n. 10/145/UL del 18.03.1988 Atti Consiglio n. 258/A IV Legislatura

Oggetto: D.d.l. "Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole".

Assessorato proponente : Agricoltura  
Previsione di spesa : 10 miliardi  
Copertura finanziaria :  
Vistata dal Settore Ragioneria : no  
Osservazioni pervenute : /  
Esaminato con l'Assessorato proponente : 14.1.88  
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : /  
Articoli modificati : /

R E L A Z I O N E

Per un maggiore coordinamento con la normativa regionale vigente;


- per l'esigenza di uniformare alcuni contenuti normativi;  
- per una migliore leggibilità del d.d.l. in oggetto,  
questo Ufficio aveva suggerito in apposito incontro con il funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura, di riformulare lo schema di d.d.l. in oggetto.

Non essendo stata recepita l'indicazione dello scrivente e in considerazione, comunque, della sostanziale legittimità del provvedimento proposto, questo Ufficio ha ritenuto necessario apportare solo alcune modifiche concernenti la tecnica di redazione dei testi normativi.

Per la norma finanziaria non è pervenuto il visto del Settore Ragioneria.

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati.

IL COORDINATORE  
(Dott. Pasquale Rutigliani)



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA

Bari, li 09 MAR. 1988 19

AL Sig.COORDINATORE

Dr. Pasquale Rutigliani

Ufficio Legislativo G.R.

SETTORE \_\_\_\_\_

UFFICIO \_\_\_\_\_

Prot. N. 28/5792 Allegati N. \_\_\_\_\_

Risp. al foglio N. 10/114/VI del 2/3/88

SEDE


OGGETTO: Schema d.d.l. "Agevolazioni Creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole"

Si fa riferimento alla nota n.10/114/VI del 2 marzo c.m., con la quale si volevano conoscere eventuali determinazioni ed osservazioni allo schema di d.d.l. in oggetto da parte di questo Assessorato.

In merito nessuna osservazione di rilievo si propone e pertanto da parte di questo Ufficio vale lo schema del d.d.l. così come proposto.

IL COORDINATORE  
(Dr. Francesco Cannariello)


*16*



# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL  
LE PASSIVITA' ONEROSE DELLE IMPRESE AGRICOLE.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

IL COORDINATORE  
(*doc. Francesco Cappariello*)

## RELAZIONE

E' noto che l'agricoltura pugliese si é trovata negli ultimi anni a dover fronteggiare una serie di eventi calamità che hanno prodotto gravi danni alle produzioni e costretto gli operatori agricoli a contrarre prestiti a breve o a medio termine per poter continuare l'attività.

Annualmente purtroppo si sono registrati, con intensità più o meno grave a seconda delle annate, casi di nevicata con gelate, di gelate, di grandinate, di siccità, piogge torrenziali, fortunali e nubifragi.

Negli ultimi anni alle avversità atmosferiche si sono aggiunte, per le aziende agricole zootecniche, danni da brucellosi, tubercolosi e afta epizootica per cui si sono dovuti abbattere bovini, ovini e suini anche per evitare il diffondersi delle infezioni e di compromettere la salute dei consumatori.

La situazione debitoria che si é determinata a carico di molte imprese é diventata insostenibile talché si paventa la crisi di molte iniziative con riflessi negativi anche sul livello occupazionale degli addetti agricoli e di quanti operano nell'indotto.

Scopo del presente disegno di legge é di offrire alle imprese che versano in difficoltà, la possibilità di un consolidamento delle passività onerose dilazionando gli impegni in un arco di tempo abbastanza ampio talché il pagamento delle singole rate risultino meno gravose e tali da permettere alle aziende di continuare nelle attività produttive. Giova far presente che dell'importanza del problema si é fatto carico la legge n°742/86



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

la quale all'art.3 comma 2, ha previsto delle assegnazioni in favore delle Regioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole.


Alla Regione Puglia é stata assegnata a tal fine la somma di circa 24 miliardi che si propone di utilizzare in parte per mutui di miglioramento fondiario (14 miliardi) ed in parte per il consolidamento delle passività onerose (10 miliardi).

Il disegno di legge si compone di n°5 articoli.

- Con il primo articolo si delineano i casi di intervento regionale riconducendo alle esposizioni debitorie per mutui e prestiti agrari a medio e breve termine, quali risultanti dai rapporti bancari alla data del 31/12/1986, contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infezione agli allevamenti zootecnici.
- L'art.2 stabilisce la procedura per l'ottenimento dei benefici.
- L'art.3 disciplina la misura del tasso e del concorso regionale sugli interessi.
- L'art.4 reca disposizioni finanziarie.
- L'art.5 richiama per quanto non contemplato nel disegno di legge, la normativa statale per il credito agrario.

IL COORDINATORE  
(dott. *Francesca Cappariello*)

L'ASSESSORE  
(*Michele Bellomo*)



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

ART. 1

Finalità

1. Per la ripresa dell'efficienza prodottiva delle aziende agricole ed in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, coope rative agricole di conduzione, la Regione, a norma della legge 8/11/1986 n°752, può concedere il contributo sugli intere ssi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infe zioni agli allevamenti.
2. I mutui ammissibili al beneficio del concoorso regionale non potranno essere superiori nell'ammontare all'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31 dicembre 1986.
3. Le operazioni creditizie poste in essere in applicazione della presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite da fidejus-

. / .

IL COORDINATORE  
(*dot. Francesco Capparello*)

L'ASSESSORE  
(*Michele Bellomo*)




# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

sioni del "fondo interbancario di garan  
zia" di cui all'art.36 della legge 2 giu  
gno 1961, n°454 e successive modificazio  
ni ed integrazioni.

IL COORDINATORE  
(dott. *Francesco Cappariello*)

L'ASSESSORE  
(*Michele Bellomo*)



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

IL COORDINATORE  
(dott. Francesco Cappariello)

ART. 2

## Presentazione domanda

1. I soggetti di cui all'art.1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ASSESSORE  
(Michele Bellomo)





# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

IL COORDINATORE  
(dott. Francesco Cappariello)

## ART. 3

### Contributi

1. I mutui, di cui alla presente legge, am mortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente potrà essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente.
2. Per i mutui di durata decennale il tas so agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al primo comma, aumenta to di un punto.
3. Per i mutui di ammortamento quindicennali il tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al primo comma aumentato di 1,5 punti.
4. Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento ed in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.
5. Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.

L'ASSESSORE  
(Michele Bellomo)



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

IL COORDINATORE  
(dot. Francesco Cappariello)

ART. 4

## Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di £ 10 miliardi in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie delle imprese agricole " che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1988 e per ciascuno degli anni dal 1989 al 2003, che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dalla legge n°752 del 1986 e da altri provvedimenti di intervento nel settore.

L'ASSESSORE

(Michele Bellomo)



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

IL COORDINATORE  
(*dot. Francesco Cappariello*)

ART. 5

~~Norma~~ finale

1. Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al R.D. 29/7/1927, n°1509, convertito con modificazioni nella legge 5/7/1928, n°1760 e del Regolamento di attuazione approvato con D.M. 23/1/1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSESSORE  
(*Michele Bellomo*)



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 5/7/88